

INCENTIVO STRUTTURALE GIOVANI

Descrizione	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di operai, impiegati e quadri.				
Tipologia ed entità dell'incentivo	L'incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - per un importo massimo di € 3.000,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità, la durata massima del beneficio è pari a 36 mesi. La percentuale di esonero e la durata possono variare in funzione di alcune tipologie di rapporto di lavoro e del lavoratore. La tabella che segue mostra i casi disciplinati dalla norma:				
	Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l'incentivo		Soglia massima annuale di esonero (annuo)	Percentuale di esonero	Durata massima dell'esonero (mesi)
	1	Nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione, per giovani fino a 30 anni (limite innalzato fino a 35 anni per le sole assunzioni effettuate nel corso del 2020)	€ 3.000,00	50%	36
	2	Mantenimento in servizio, decorrente dal 1 gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, se alla data del mantenimento in servizio il giovane non abbia compiuto il 30° anno di età. ¹	€ 3.000,00	50%	12
3	Assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di studenti che, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> - attività di alternanza scuola lavoro;² - periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore; - periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.³ 	€ 3.000,00	100%	36	
Datori di lavoro beneficiari	Tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori ⁴ , che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio. L'esonero contributivo non si applica nei confronti della pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.				

1. Più in precisamente, nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo di formativo, il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, come già previsto dall'art. 47, c. 7, del D.lgs. 81/2015 e, alla scadenza del suddetto periodo agevolato, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore al momento del mantenimento in servizio, potrà fruire potrà usufruire dell'incentivo strutturale giovani di cui all'art. 1, comma 100 della legge 205/2017, nel limite massimo di 3.000 euro, per un periodo massimo di 12 mesi.

2. Pari ad almeno il 30%:

- delle ore di alternanza previste ai sensi dell'art. 1, c. 33, della legge n. 107/2015;
- del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi leFP;
- del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi ITS;
- del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

3. Per gli studenti che abbiano effettuato un percorso di apprendistato di alta formazione e ricerca, l'assunzione a tempo indeterminato, per essere legittimamente incentivata, deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro 6 mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio.

4. Il beneficio si applica ai seguenti datori di lavoro: datori di lavoro imprenditori; datori di lavoro non imprenditori; enti pubblici economici, Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; enti che si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato; aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del d.lgs. 267/2000; consorzi di bonifica; consorzi industriali; enti morali; enti ecclesiastici; AVIS (circolare INPS n. 51/2018).

Destinatari	<p>L'incentivo spetta per l'assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di giovani che al momento dell'assunzione non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa⁵ e che presentano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non abbiamo compiuto il 30° anno di età; - Fino a 35 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni) per le sole assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020.
Tipologia di contratto richiesto	<p>Tipologie di rapporti incentivati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato⁶, anche a scopo di somministrazione⁷; - Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. <p>Tipologia contrattuali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporti a tempo pieno; - Rapporti a tempo parziale <p>Casi di esclusione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporti di apprendistato; - Contratti di lavoro domestico, intermittente e occasionale. <p>Casi particolari</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all'estero non consente la fruizione dell'esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contempli l'obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale; - Con riferimento ai rapporti di lavoro parziali a tempo indeterminato, l'esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, a condizione che la data di decorrenza dei suddetti rapporti sia la medesima; - Nella ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. o in caso di trasferimento di azienda, con passaggio del dipendente/dipendenti del concessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto.
Modalità di accesso e di erogazione dell'incentivo	<p>I datori di lavoro o i loro intermediari previdenziali possono utilizzare una apposita utility, disponibile sul sito www.inps.it al percorso "Tutti i servizi" - "Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato", attraverso gli ordinari sistemi di autenticazione, per verificare la sussistenza del requisito in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2018 ovvero a decorrere dalla predetta data.</p>

5. Non impedisce l'accesso all'incentivo il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, ad esempio, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc..

6 Sono escluse le assunzioni a tempo indeterminato con la qualifica di dirigente.

7. In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

Natura dell'aiuto e cumulabilità	<p>L'incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.</p> <p>L'incentivo è invece cumulabile con gli incentivi di natura economica, fra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili (art. 13, L. 68/1999); - Incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl (art. 2, c. 10-bis., L. 92/2012); <p>L'incentivo è cumulabile per la parte residua con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incentivo Occupazione Mezzogiorno; - Incentivo Occupazione NEET.
Tempistica e scadenze	<p>Entro il 31/12/2020 per le assunzioni di giovani fino a 35.</p>
Normativa e modulistica	<p>D.lgs. n. 150/2015;</p> <p>L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), art. 1 cc. 100-108 e 113-114;</p> <p>Circolare INPS n. 40 del 2 marzo 2018;</p> <p>D.L. 87/2018, art. 1 bis, convertito con la L. 96/2018;</p> <p>Messaggio INPS n. 1784 del 9/05/2019;</p> <p>L. n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020), art. 1, c. 10.</p>
Regime sanzionatorio e casi di esclusione	<p>Revoca dell'incentivo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il licenziamento effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Il recupero dell'agevolazione non incide sul calcolo del periodo residuo spettante per una nuova assunzione del medesimo lavoratore. - Nell'ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il precedente rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato, il beneficio andrà revocato e il recupero di quanto già fruito non incide sulle nuove assunzioni dello stesso lavoratore.